

L'OGGETTO DI VALUTAZIONE NEL VOTO DI CONDOTTA

L'articolo 2 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137 introduce nel sistema di valutazione del profitto scolastico una significativa novità già a partire dal corrente anno scolastico 2008/2009. Infatti il comma 3 del citato articolo del decreto legge n. 137/2008 precisa testualmente: *“La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo”*.

Siamo in presenza di una vera e propria inversione di rotta rispetto a quanto disposto dall'articolo 4 comma 3 del DPR 24 giugno 1998, n. 249, secondo cui *“nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto”*.

A seguito di fenomeni adolescenziali di devianza, legati soprattutto al nuovo scenario determinato dall'attuale evoluzione digitale e definiti socialmente con il termine *bullismo*, lo stesso DPR n. 249/1998, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, ha subito modificazioni attraverso il nuovo Regolamento riportato dal D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235. Suddetto regolamento, se da una parte ha ribadito la finalità educativa di recupero delle sanzioni che vengono comminate a seguito di comportamenti illeciti da parte degli studenti, ha tuttavia introdotto nuove e più significative azioni repressive per atti che risultano essere di grave danno per le persone e la comunità scolastica. Per contrastare, quindi il cosiddetto fenomeno del *bullismo*, che in alcuni casi può configurarsi anche come illecito penale vero e proprio, l'attenzione del sistema scolastico si è rivolta con maggiore enfasi agli aspetti comportamentali degli studenti, salvaguardando sempre però la dimensione pedagogica della sua azione correttiva. Infatti è stato introdotto il cosiddetto *“patto educativo di corresponsabilità”* che risponde all'esigenza di una effettiva cooperazione educativa tra scuola e famiglia, al fine di una efficace maturazione di comportamenti consapevoli e responsabili degli studenti all'interno della comunità scolastica. Tuttavia l'azione educativa prevista dal nuovo Statuto delle studentesse e degli studenti con il D.P.R. n. 235/2007 è rimasta distinta dalla valutazione del profitto, ad eccezione di mancanze particolarmente gravi che possono prevedere l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (*art. 4 comma 9 bis e 9 ter*). Ovviamente è rimessa all'autonomia delle scuole la regolamentazione di tutta la materia disciplinare e dei procedimenti anche di tutela per i soggetti coinvolti negli eventi sanzionabili.

L'articolo 2 del decreto legge 1 settembre 2008 n. 137, anche se si richiama a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (*la valutazione sul comportamento deve tener conto del DPR 24 giugno 1998, n. 249, vedi art. 2 comma 1 del D.L. 137/2008*), interviene sul sistema di valutazione del profitto da parte dei docenti dei Consigli di classe, affidando alla collegialità la definizione di esiti cognitivi letti anche nella dimensione di comportamento.

Va subito chiarito che la *“votazione”* collegiale sul comportamento non va vista semplicemente come una delle misure sanzionatorie da inserire nel regolamento d'istituto ai sensi del D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235. Infatti tale nuova modalità valutativa, pur riferendosi ad una prassi didattica consolidata dei consigli di classe, per quanto concerne il voto collegiale sul comportamento degli alunni in sede di scrutinio quadrimestrale, riguarda la unitarietà del processo di insegnamento-apprendimento. Nel momento in cui il voto della condotta ha una ricaduta sul profitto, concorrendo quindi alla valutazione complessiva dello studente con l'effetto anche di determinare, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo, è chiaro che oggetto della valutazione non può essere solo l'aspetto deviante o comunque sanzionabile del comportamento. Poiché siamo in presenza dell'utilizzo dell'intera scala

decimale con una soglia di accettabilità posta allo stesso livello degli esiti di sufficienza del profitto, è fondamentale che i consigli di classe procedano alla votazione collegiale sulla base di una chiara definizione degli indicatori che correlano il voto al suo oggetto da valutare.

Ma qual è l'oggetto del voto di condotta?

Per poter definire l'oggetto della valutazione riferita alla condotta che contribuisce alla valutazione complessiva dello studente (*il voto di condotta concorre alla media dei voti delle singole discipline e quindi al credito scolastico nel triennio conclusivo*) bisogna tener presente, alla luce delle moderne teorie cognitive che spiegano i processi di apprendimento, quali sono gli elementi che concorrono alle **competenze del conoscere e dell'agire nella società oggi**.

Il processo di apprendimento è costituito **dall'acquisizione di nozioni, nonché dalla elaborazione di modalità e strategie degli approcci cognitivi** (*memorizzazione e rielaborazione attraverso schemi e principi*). E ciò avviene all'interno di ambiti sociali, in contesti di relazioni umane e secondo regole di convivenza culturale. Pertanto il cosiddetto "profitto scolastico" di uno studente è dato dal bagaglio di conoscenze, dalle modalità di reperimento e applicazione di nozioni, dalla qualità sociale nel suo contesto operativo. Ciò dà origine a tre sfere di competenze che rappresentano l'oggetto di valutazione complessiva dello studente:

- Le competenze disciplinari che riguardano i contenuti e i linguaggi delle materie del curriculum di studio
- Le competenze metodologiche che possono essere definite di metacognizione e che rappresentano quella parte del sapere che contribuisce alla maturazione intellettuale e culturale della persona
- Le competenze sociali che sono alla base delle interazioni umane e contribuiscono al miglioramento personale e della collettività (definite anche competenze di esercizio della cittadinanza)

La prima sfera di competenze è sicuramente oggetto della valutazione dei docenti titolari dell'insegnamento disciplinare e consiste nella proposta di voto, sulla base di un congruo numero di prove scritte, orali, pratiche e grafiche, fatta propria dal Consiglio di classe in sede di scrutinio intermedio e finale, ai sensi del Regio Decreto 4 maggio 1925, n. 653, e dell'Ordinanza Ministeriale 5 novembre 2007, n. 92.

La seconda e terza sfera di competenze appartengono invece alla valutazione collegiale del consiglio di classe, che in sede di scrutinio intermedio e finale prende in considerazione sulla base di elementi di osservazioni sistematiche e periodicamente registrate da ciascun docente alcune voci che descrivono analiticamente i comportamenti che favoriscono oppure ostacolano il conseguimento delle competenze previste. Il docente coordinatore di classe che ha raccolto la sintesi dei processi di osservazione fa una proposta di voto di condotta per ciascun alunno che viene discussa e approvata a maggioranza dal consiglio di classe.

Ma quali possono essere gli indicatori di comportamenti funzionali al conseguimento delle competenze metodologiche e sociali? Fermo restando che nei vari anni di corso sono la complessità e la ricchezza delle azioni a caratterizzare la differenza progressiva della conquista delle competenze, appare utile enucleare alcuni comportamenti la cui gradazione da un massimo ad un minimo accettabile può contribuire a correlare il voto al comportamento osservato.

Competenze metodologiche

1. autonomia
2. strategia operativa
3. consapevolezza di strumenti e procedure
4. controllo e analisi critica
5. autovalutazione

Competenze sociali

1. partecipazione al dialogo educativo
2. interazione efficace nel gruppo
3. azione responsabile per la soluzione di conflitti
4. consapevolezza di sé, degli altri e del contesto operativo
5. esercizio funzionale di regole e procedure

Dando un “peso” a ciascun indicatore, in riferimento all’anno di corso e alla situazione di partenza rilevata, è possibile ricostruire un processo di maturazione che viene identificato con un livello che vede nel voto di 10 decimi il massimo della **consapevolezza** nelle competenze metodologiche e il massimo di **responsabilità** nelle competenze sociali.

Pertanto sarà proprio il grado di *consapevolezza* e di *responsabilità* a costituire l’oggetto di valutazione della condotta. Attorno a questi due semplici termini è possibile fornire anche un’informazione trasparente sul percorso valutativo che porta ad un determinato voto di condotta. Non un generico comportamento corretto o un generico rispetto delle persone, ma un progetto didattico che comporta un impegno degli adulti educatori a contribuire con interventi pedagogici a far conseguire i risultati attesi.

La condotta da valutare, nei termini sopra descritti, non è un dato esterno all’azione della scuola, ma rientra nell’azione quotidiana del processo di insegnamento-apprendimento, e le competenze metodologiche e sociali saranno valutate anche in relazione ad un progetto didattico ed educativo messo in atto dal consiglio di classe nel suo piano annuale. Inoltre ogni docente indicherà nel suo percorso disciplinare le unità operative di insegnamento trasversale che concorre all’acquisizione delle competenze del comportamento. E i dati valutativi possono discendere certamente dalla sistematicità dell’osservazione, ma anche da momenti formali di accertamento seppur semplicemente descrittivi di azioni correlate all’esercizio delle competenze.

La connotazione della qualità è data come si è detto dal grado della consapevolezza e della responsabilità.

Così identificato, l’oggetto della valutazione, riferita alla condotta, farà parte integrante del processo cognitivo di crescita umana culturale e civile dello studente a scuola.

Gaetano Cinque